




# La gestione dei rifiuti nelle aree portuali

*focus*

 [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it), [www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it)  
 @Ecocerved, @ecocamere  
 [facebook.com/Ecocerved/](https://facebook.com/Ecocerved/)

**GIUGNO 2022**  
\*ATTENZIONE\* Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario




Contenuto della sessione

Normativa di Riferimento

Legge «SalvaMare»

Novità introdotte dal D.Lgs. n 197/2021





## Normativa di riferimento

### In ambito Internazionale

#### Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato da Navi (Marpol)

- Adottata il 2 novembre 1973 dall'IMO (International Maritime Organization) e successivamente aggiornata nel 1978 in seguito a gravi incidenti di petroliere
- **Obiettivo:** mira a prevenire e ridurre al minimo l'inquinamento causato da navi, sia l'inquinamento accidentale che quello prodotto da operazioni di routine;
- **Ambito di applicazione:** Si applica:
  - **tutte le navi** che battono la bandiera di uno Stato membro della Convenzione o che operano all'interno della sua giurisdizione;
  - **imbarcazioni di qualsiasi tipo che operano nell'ambiente marino**, tra cui aliscafi, veicoli a cuscino d'aria, sommergibili, natanti e piattaforme fisse o galleggianti.

**MARPOL 73/78** ha sei allegati tecnici, ognuno dei quali si occupa di una potenziale fonte di inquinamento causato da navi:

- **allegato I** - Inquinamento da petrolio (petrolio greggio e olio combustibile)
- **allegato II** - Inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa
- **allegato III** - Inquinamento da sostanze dannose trasportate in imballaggi
- **allegato IV** - Inquinamento da liquami
- **allegato V** - **Inquinamento da rifiuti solidi**
- **allegato VI** - Inquinamento atmosferico (sostanze che riducono lo strato di ozono, ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), composti organici volatili).

ecocamere



## Normativa di riferimento

### Allegato V della Marpol 73/78

- Entra in vigore il 31.12.1988 e **disciplina la prevenzione dall'inquinamento marino dai rifiuti solidi delle navi. Si applica a tutte le navi.**
- Per **rifiuti solidi** si intende qualunque specie di viveri, di rifiuti domestici ed operativi ad eccezione del pesce fresco che si formano durante il normale esercizio di una nave e che possono essere scaricati in modo continuo o periodico;
- **Individua delle aree speciali** (a causa delle particolari condizioni oceanografiche, ecologiche e per la peculiarità del traffico che vi si svolge): **l'area del Mar Mediterraneo**, l'area del Mar Baltico, l'area del Mar Nero, l'area del Mar Rosso, l'area del golfo, l'area del Mare del Nord, la regione dei Caraibi più ampia e l'area antartica.

ecocamere



## Normativa di riferimento

### Allegato V della Marpol 73/78

- Ogni nave deve essere dotata di:
  - **Tabelle di informazione**, in doppia lingua (dello Stato di bandiera + Inglese o Francese) che informino l'equipaggio ed i passeggeri delle prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti;
  - Nel caso di navi > 400 stazza lorda o certificate per il trasporto di 15 o più persone, devono essere dotate:
    - **di un piano di gestione dei rifiuti**, che deve contenere **procedure scritte per la raccolta, lo stoccaggio, il processo e la discarica dei rifiuti**, compreso l'utilizzo di impianti/attrezzature di bordo (Inceneritori, tritattutto ecc.) Il Piano deve designare la **persona incaricata al controllo**, deve essere redatto in accordo con le linee guida sviluppate dall'Organizzazione, e deve essere redatto nella lingua di lavoro dell'equipaggio;
    - **di un Registro dei rifiuti**

ecocamere



## Normativa di riferimento

### Allegato V della Marpol 73/78

- **Il Registro dei rifiuti deve contenere una registrazione** (con data e ora, posizione della nave, categoria dei rifiuti trattati, quantitativo stimato della discarica per ogni categoria in metri cubi, firma dell'Ufficiale che esegue l'operazione) **da effettuare in ciascuna delle seguenti occasioni:**
  - Scarico dei rifiuti in mare;
  - Consegna dei rifiuti ad una stazione di ricezione o altra nave;
  - Incenerimento dei rifiuti;
  - In caso di discariche accidentali od eccezionali.
- **I rifiuti sono suddivisi nelle seguenti categorie:**
  - Plastica;
  - Materiali galleggianti derivanti da imballaggi;
  - Materiali cartacei, stracci, vetro, metalli, bottiglie, tritutati e ridotti in frammenti inferiori a 25 mm di diametro;
  - Materiali come sopra, non tritutati;
  - Rifiuti alimentari;
  - Ceneri

ecocamere



## Normativa di riferimento

### In ambito Europeo

**Direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/35/Ce** relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

- Modificata dalla Direttiva 2013/30/Ue

- Recepita in Italia con D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202
- L'attuazione della Direttiva 2013/30/Ue recepita con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 145

**Direttiva 2019/883/Ue** relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi

- Entra in vigore il **27 giugno 2019**
- Abroga la Direttiva 2000/59/Ce
- Modifica la Direttiva 2010/65/Ue (formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri)
- Doveva essere recepita dagli Stati Membri **entro il 28 giugno 2021**

- **Recepita in Itali con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197**

ecocamere



## Normativa di riferimento

### In ambito Nazionale

**Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197** relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi

- Entra in vigore il **15 dicembre 2021**
- Recepisce la Direttiva 2019/883/Ue
- Abroga il D.Lgs. n. 182/2003
- Modifica il comma 2 dell'art. 265 del D.Lgs. n. 152/2006
- Obiettivi: **proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi** che utilizzano porti dello Stato, oltre a garantire un buon funzionamento del traffico marittimo **migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta rifiuti ed il conferimento dei rifiuti presso gli impianti.**

**Decreto Legislativo n. 152/2006 «Testo Unico dell'Ambiente»**, modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 (entrato in vigore il 26 settembre 2020) che ha recepito la Direttiva 2008/98/Ce (rifiuti)

ecocamere



## Normativa di riferimento



**NEW**

**Legge 17 maggio 2022, n. 60 «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «Salvamare»)**

- Pubblicata in G.U. 10 giugno 2022, n. 134
- **Entra in vigore il 25/06/2022**

Prevede:

- **Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;**
- Favorire la promozione di campagne di pulizia e di sensibilizzazione;
- Gestione delle biomasse vegetali spiaggiate;
- Raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi;
- Educazione ambientale nelle scuole;
- Criteri per la gestione degli impianti di desalinizzazione;
- Tavolo interministeriale di consultazione permanente.

ecocamere

 **ecocerved**

## Legge «SalvaMare»

ecocamere



## Art. 1, comma 2 - Definizioni

- Si applicano le definizioni previste dal **D.Lgs. n. 152/2006**, dal **D.Lgs. n. 4/2012** (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.) e dal **D.Lgs. n. 197/2021**, nonché quelle previste dalla Legge «SalvaMare» stessa.
- lett. a) «**rifiuti accidentalmente pescati**»: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
- lett. b) «**rifiuti volontariamente raccolti**»: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);
- lett. e) «**Autorità competente**»: il Comune territorialmente competente;

ecocamere



## Art. 2- Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

Per quanto concerne **la raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati**, la «Legge Salvamare» prevede:

- **I rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi** (Direttiva 2019/883) e sono conferiti separatamente;
- Per la raccolta e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, **non è necessaria l'iscrizione all'Albo gestori ambientali**;
- **Il comandante della nave o il conducente del natante** che approda in un porto **conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta**;
- Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale (...), **i Comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono che i rifiuti siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi**;

ecocamere



## Art. 2- Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

- Il **comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale**, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, **conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti**;
- Il **conferimento** dei rifiuti accidentalmente pescati **all'impianto portuale di raccolta**, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è **gratuito** per il conferente e **si configura quale deposito temporaneo** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006, ed alle **condizioni previste** dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006

«**impianto portuale di raccolta**» o «**impianti portuali di raccolta**» (art. 2 del D.Lgs. n. 197/2021): qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti.

ecocamere



## Art. 2- Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

- All'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 (che definisce i «rifiuti urbani» , dopo il n. 6 è aggiunto il seguente:  
**«6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune»;**
- **Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica**, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sono individuate misure** premiali nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento del presente articolo.

ecocamere



#### Art. 4- Promozione dell'economia circolare

---

- Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino delle acque interne, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'art. 184 – ter del D.Lgs. N. 152/2006;**

ecocamere



#### Art. 8- Campagne di sensibilizzazione

---

- **Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006, anche attraverso protocolli tecnici che assicurano la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e gli operatori del settore

ecocamere





#### Art. 11- Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale

- **Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale** attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta (con Decreto adottato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Legge);
- E' altresì prevista **per i Comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante** volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercitanti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

ecocamere



## Novità introdotte dal D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Ambito di applicazione

Il D.Lgs. n. 197/2021 si applica a:

\*Navi adibite a servizi portuali (art. 1, par. 2 del Reg. (Ue) 2017/352):

- a) rifornimento di carburante;
- b) movimentazione merci;
- c) ormeggio;
- d) servizi passeggeri;
- e) raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- f) pilotaggio; e
- g) servizi di rimorchio.

- Disposizioni previste dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017

- **Tutte le navi**, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato ad esclusione delle navi adibite a servizi portuali\* e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliare e di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
- **Tutti i porti dello Stato** ove fanno abitualmente scalo le navi;



Lettera c) comma 1, art. 2 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Ambito di applicazione

• Sono «**rifiuti delle navi**» tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia e che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione Marpol, nonché i rifiuti accidentalmente pescati;

Nozioni del previgente D.Lgs. n. 182/2003	Nozioni del vigente D.Lgs. n. 197/2001
« <b>rifiuti prodotti dalla nave</b> »: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;	« <b>rifiuti delle navi</b> »: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione di Marpol nonché i rifiuti accidentalmente pescati;



Lettera c) comma 1, art. 2 del D.Lgs. n. 197/2021


ecocamere



## Ambito di applicazione

Nel vigente D.Lgs. n. 197/2021 viene specificato **che i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti "speciali"** (ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 152/2006), ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti "urbani" (ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n. 152/2006).

Previgente D.Lgs. n. 182/2003	Vigente D.Lgs. n. 197/2001
I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni	I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, <b>i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.</b>

 Comma 2, art. 2 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Tipologia di rifiuti prodotti dalle navi

- **Rifiuti liquidi** (acque di sentina, acque di zavorra);
- **Rifiuti solidi** che rientrano nella definizione degli urbani ai sensi della lett. b-ter dell' art. 183 D.Lgs. n. 152/2006 (misti di camera e cucina, carta e cartone, vetro, legno, plastica, metallo);
- **Particolari tipologie di rifiuti:** morchie di pulizia dei serbatoi, pitture e vernici di scarto, materiale abrasivo di scarto, imballaggi vari e/o contaminati da sostanze pericolose, fusti vuoti di gasolio, stracci assorbenti e materiali filtranti, filtri carburante, RAEE (Frigoriferi, congelatori, condizionatori, monitor, stampanti, etc), cavi da ormeggio, materassi, batterie, acque grigie, etc.

ecocamere



## Gli impianti portuali di raccolta

- In attuazione del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti, il **porto è dotato**, con oneri a carico del gestore del servizio, **di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi**;
- La **capacità degli impianti portuali di raccolta realizzati**, quali strutture fisse, mobili o galleggianti, è commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto:
  - a) delle **esigenze operative degli utenti del porto**;
  - b) dell'**ubicazione geografica e delle dimensioni del porto**;
  - c) della **tipologia delle navi che vi fanno scalo**;
  - d) delle **esenzioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 197/2021**.
- **i rifiuti delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio**;



Art. 4 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Gli impianti portuali di raccolta

- Ferma restando la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi espletati con mezzi navali in regime di concessione, **gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, fatta salva**, ricorrendone le condizioni, **l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato decreto legislativo**;
- Il **gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta** (...) provvede agli adempimenti relativi alla **comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli aalle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto rticoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto**, e della relativa normativa di attuazione;
- Nel Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, **deve essere previsto un meccanismo di indennizzo** (nella forma della riduzione della tariffa) da corrispondere alle navi per i ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti;
- Sono altresì definite **modalità e tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi**, idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorità preposte ai controlli.



Art. 4 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Piani di raccolta e di gestione rifiuti

Let. I), comma 1 art. 2 del D.Lgs. n.197/2021:

«**Autorità competente**» o «**Autorità competenti**»: l'**Autorità di Sistema Portuale**, ove istituita, o l'**Autorità marittima** di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

- **Entro il 15 dicembre 2022**, le **Autorità competenti** devono predisporre, approvare e rendere operativo il **Piano di raccolta e gestione dei rifiuti (durata 5 anni)**, che deve essere tempestivamente comunicato alla Regione che ne valuta la coerenza (che ha 60 giorni di tempo per esprimersi) con il Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- I **piccoli porti non commerciali** (le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, **sono esentati dall'obbligo della predisposizione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale**;



Art. 5 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Piani di raccolta e di gestione rifiuti

- Nei porti in cui l'**Autorità competente è l'Autorità marittima**, la stessa d'intesa con la Regione competente, **emana una propria ordinanza** che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Il **Comune**, o l'Autorità d'ambito territoriale ottimale ove costituita, **cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima** per i fini di interesse di quest'ultima;
- A seguito dell'approvazione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, o di sue modifiche sostanziali, l'**Autorità competente** ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica:
  - la **disponibilità di impianti portuali di raccolta**,
  - le **tariffe applicate** e
  - le informazioni di cui all'allegato A "**Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi**"



Art. 5 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere

## Piani di raccolta e di gestione rifiuti



**Allegato A**  
**(Articolo 5, comma 5)**

**Informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi da fornire agli operatori ed agli utenti del porto**

Informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi da fornire agli operatori ed agli utenti del porto
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 5, l'Autorità competente fornisce al comandante della nave nella lingua ufficiale e in una lingua usata internazionalmente, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:
a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti delle navi e dei residui del carico;
b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina ed orari di apertura;
c) l'elenco dei rifiuti trattati in via ordinaria;
d) l'elenco dei gestori delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui di carico;
e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;
f) la descrizione delle procedure per il conferimento;
g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

## Piani di raccolta e di gestione rifiuti



- Nel caso di **porti ricadenti nello stesso territorio regionale**, l'Autorità competente può approvare un **unico piano di raccolta dei rifiuti**, purché il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilità degli impianti portuali di raccolta esistenti;
- **Se i porti inclusi nella medesima Autorità di sistema portuale sono ubicati in Regioni diverse**, l'Autorità può approvare un solo piano di raccolta.



Art. 5 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Il conferimento di rifiuti da navi – NOTIFICA ANTICIPATA dei rifiuti

- Va trasmessa una **NOTIFICA ANTICIPATA DEI RIFIUTI che verranno conferiti**, attraverso la compilazione del modulo (Allegato 2 del D.Lgs. n. 197/2021), **contenente le informazioni sui rifiuti detenuti da trasmettere all'Autorità competente o al soggetto da questa indicata:**
  - a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;
  - b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore;
- Cambia il soggetto deputato a tale adempimento che ora viene individuato **nell'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, nell'agente raccomandatario o nel comandante della nave che rientra nell'ambito di applicazione del Dlgs 196/2005;**



Art. 6 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Il conferimento di rifiuti da navi - NOTIFICA ANTICIPATA dei rifiuti

- **L'Autorità competente** trasmette, in modo tempestivo, **le informazioni riportate nella notifica anticipata:**
  - ai gestori dell'impianto di raccolta,
  - agli uffici di sanità marittima ed
  - agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine, ed
  - al **chimico del porto (NOVITA'!)**
- **Esclusioni dall'obbligo di notifica anticipata dei rifiuti:**
  - L'esclusione all'obbligo di notifica per i pescherecci viene limitata alle imbarcazioni con stazza inferiore a 300 GT. **L'esclusione per le imbarcazioni da diporto non è più prevista;**
  - I mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante (...), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.



Art. 6 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Il conferimento di rifiuti da navi - NOTIFICA ANTICIPATA dei rifiuti

- Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni previste dalla notifica anticipata in forma cumulativa all'Autorità competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico;
- Nel caso di conferimento di rifiuti alimentari, al fine di assicurarne la tracciabilità ed il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 1069/2009, le informazioni devono essere integrate con una distinzione a seconda della provenienza Ue o extra Ue.



Art. 6 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere

## Il conferimento di rifiuti da navi – NOTIFICA ANTICIPATA dei rifiuti



### FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Notifica del conferimento dei rifiuti a: *inserire il nome del porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883*  
Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

#### 1. DATI DELLA NAVE

1.1. Nome della nave:		1.5. Proprietario o operatore:		
1.2. Numero IMO:		1.6. Lettere o numero di identificazione: Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):		
1.3. Stazza lorda:		1.7. Stato di bandiera:		
1.4. Tipo di nave:	Petroliera Nave da carico di altro tipo	Chimichiera Nave passeggeri	Portarinfuse Ro-ro	Container Altro (specificare)

#### 2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO

2.1. Luogo/nome del terminal:	2.6. Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti:
2.2. Data e ora di arrivo:	2.7. Data dell'ultimo conferimento:
2.3. Data e ora di partenza:	2.8. Porto di conferimento successivo:
2.4. Ultimo porto e paese di scalo:	2.9. Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante):
2.5. Porto o paese successivo di scalo (se noto):	

#### 3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI E CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Tipo	Rifiuti da conferire (m <sup>3</sup> )	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m <sup>3</sup> )	Quantitativo di rifiuti conferiti a bordo (m <sup>3</sup> )	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m <sup>3</sup> )

MARPOL allegato I – Idrocarburi					
Acque oleose di sentina					
Residui oleosi (fanghi)					
Acque oleose di lavaggio delle cisterne					
Acque di zavorra sporche					
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne					
Altro (specificare)					
Tipo	Rifiuti da conferire (m <sup>3</sup> )	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m <sup>3</sup> )	Quantitativo di rifiuti conferiti a bordo (m <sup>3</sup> )	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m <sup>3</sup> )
MARPOL allegato II – Sostanze liquide nocive (NLS) <sup>1</sup>					
Sostanza di categoria X					
Sostanza di categoria Y					
Sostanza di categoria Z					
OS – Altre sostanze					
MARPOL allegato IV – Acque reflue					
MARPOL allegato V – Rifiuti solidi					
A. Plastica					
B. Rifiuti alimentari <sup>2</sup>					
C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, saponi, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)					
D. Olio da cucina					
E. Ceneri prodotte dagli ingegneri					

<sup>1</sup> Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva convenuta.  
<sup>2</sup> Indicare i quantitativi specificando la provenienza (UE o Extra UE)

F. Rifiuti operativi					
G. Carcasse di animali					
H. Attrezzi da pesca					
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche					
J. Residui del carico <sup>3</sup> (dannosi per l'ambiente marino)					
K. Residui del carico <sup>3</sup> (non dannosi per l'ambiente marino)					
MARPOL allegato VI – Relativo all'inquinamento atmosferico					
Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze <sup>3</sup>					
Residui della depurazione dei gas di scarico					
Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL					
Rifiuti accidentalmente pescati					

#### Note

- Tali informazioni devono essere usate per i controlli da parte dello Stato di approdo (PSC) e per altri scopi connessi con le ispezioni.
- Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883.



Allegato 2 del D.Lgs. n. 197/2021





## Il conferimento di rifiuti da navi – RICEVUTA DI CONFERIMENTO dei rifiuti

- **Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta** tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione Marpol (**L'esclusione per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari non è più prevista**);
- Al momento del conferimento, **il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorità competente o i soggetti da questi incaricati, deve compilare il modulo "ricevuta di conferimento dei rifiuti"**(All. 3) **e fornire la ricevuta di conferimento al comandante della nave** (sono esclusi i piccoli porti senza personale o ubicati in località remote, a condizione che il nome e l'ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);



Art. 7 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Il conferimento di rifiuti da navi – RICEVUTA DI CONFERIMENTO dei rifiuti

- **Le informazioni della ricevuta di conferimento devono essere comunicate per via elettronica** (nel sistema «SafeSeaNet»)
  - dall'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave,
  - l'agente raccomandatario, o
  - **il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2005 prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti.**

Le informazioni in essa riportate, **devono rimanere disponibili a bordo per almeno due anni**, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità degli Stati membri.



Art. 7 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere

## Il conferimento di rifiuti da navi – RICEVUTA DI CONFERIMENTO dei rifiuti



### FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il rappresentante designato del gestore dell'impianto portuale di raccolta deve fornire il seguente modulo al comandante della nave che ha conferito i rifiuti in conformità dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/883.

Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti o al Piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

#### 1. DATI DELL'IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA E DEL PORTO

1.1. Luogo/nome del terminal:
1.2. Gestore/i dell'impianto portuale di raccolta:
1.3. Gestore/i dell'impianto di trattamento — se diverso dal precedente:
1.4. Data e ora di conferimento dei rifiuti da: a:

#### 2. DATI DELLA NAVE

2.1. Nome della nave:	2.5. Proprietario o operatore:			
2.2. Numero IMO:	2.6. Lettere o numero di identificazione; Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):			
2.3. Stazza lorda:	2.7. Stato di bandiera:			
2.4. Tipo di nave:	Petroliera Nave da carico di altro tipo	Chimichiera Nave passeggeri	Portarinfuse Ro-ro	Container Altro (specificare)

#### 3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI RICEVUTI

MARPOL allegato I — Idrocarburi Acque oleose di sentina Residui oleosi (fanghi)	Quantità (m <sup>3</sup> )	MARPOL allegato V — Rifiuti solidi A. Plastica B. Rifiuti alimentari	Quantità (m <sup>3</sup> )
Acque oleose di lavaggio delle cisterne		C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)	
Acque di zavorra sporche		D. Olio da cucina	
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne		E. Ceneri prodotte dagli inceneritori	
Altro (specificare)		F. Rifiuti operativi	
MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS)	Quantità (m <sup>3</sup> )/Nome (*)	G. Carcasse di animali	
Sostanza di categoria X		H. Attrezzi da pesca	
Sostanza di categoria Y		I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	
		J. Residui del carico (*) (dannosi per l'ambiente marino)	
		K. Residui del carico (*) (non dannosi per l'ambiente marino)	
		MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico	Quantità (m <sup>3</sup> )
Sostanza di categoria Z		Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze	
AS — Altre sostanze		Residui della depurazione dei gas di scarico	
MARPOL allegato IV — Acque reflue	Quantità (m <sup>3</sup> )	Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL	Quantità (m <sup>3</sup> )
		Rifiuti pescati passivamente	

(\*) Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta.

(\*) Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco



Art. 7 del D.Lgs. n. 197/2021

## Il conferimento di rifiuti da navi – RICEVUTA DI CONFERIMENTO dei rifiuti



- Una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità marittima che, avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo ritenga necessario, ha accertato almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) che dalle informazioni fornite conformemente ai moduli di «Notifica anticipata dei rifiuti» e di «Ricevuta di conferimento dei rifiuti», risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;
  - b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005, risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;
  - c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa dalle Autorità competenti dagli obblighi di notifica anticipata, ricevuta di conferimento e recupero dei costi.



Art. 7 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Il conferimento di rifiuti da navi – RICEVUTA DI CONFERIMENTO dei rifiuti

- **Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari** prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- Con riferimento ai **rifiuti alimentari**, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (...), si procede alla revisione del decreto del Ministro della sanità 22 maggio 2001 (...), recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. La revisione è effettuata (...) al fine di adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e agli obiettivi di economia circolare;
- **Nelle more della revisione del Dm 22 maggio 2001, alle Regioni viene consentito di definire speciali forme di gestione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.**

**D.P.R. n. 254/2003** «Gestione dei rifiuti sanitari»

- **Reg. 1069/ 2009** «Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano»;
- **D.M. 22 maggio 2001** «Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali»



Art. 7 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere

## Il conferimento di rifiuti da navi – RICEVUTA DI CONFERIMENTO dei rifiuti



**D.M. 22 maggio 2001**

Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.

(Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001)

### Art. 1.

Campo di applicazione

1. I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termoidruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate al comma 4 dell'art. 3, detti rifiuti possono essere smaltiti in discarica previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate al comma 4 dell'art. 3 anche nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti medesimi abbia già realizzato e messo in esercizio l'impianto di sterilizzazione.
2. In ogni fase della gestione dei rifiuti di cui al comma 1, compresa l'eventuale cernita dei rifiuti dai vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere evitata ogni dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale.
3. I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi U.E. devono essere gestiti con le stesse modalità previste per i rifiuti di cui al comma 1 qualora siano riuniti con questi ultimi.

### Art. 2.

Sbarco e raggruppamento dei carrelli o contenitori

1. I carrelli o contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo devono essere prelevati dagli aeromobili o dai natanti e trasportati direttamente presso gli appositi centri di raggruppamento dove sono effettuate le operazioni di cernita dei residui dei pasti consumati a bordo dell'aeromobile o natante medesimo.
2. Fino all'avvio delle operazioni di cernita dei residui dei pasti dai vasellame e stoviglie, presso gli appositi centri di raggruppamento di cui al comma 1, i carrelli o i contenitori impiegati per la distribuzione dei pasti a bordo devono restare chiusi e sigillati.

### Art. 3.

Gestione dei rifiuti di alimenti

1. Le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita dei residui dei pasti dai vasellame sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Dal luogo di cernita fino agli impianti di smaltimento finale, i rifiuti costituiti dai residui dei pasti di cui all'art. 1 devono essere trasportati utilizzando appositi contenitori anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani.
3. La termoidruzione dei rifiuti di cui all'art. 1 può essere effettuata anche in impianti di incenerimento per rifiuti urbani adottando misure idonee a prevenire rischi per gli operatori.
4. Nel caso in cui lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 avvenga mediante arrivo in discarica, previa sterilizzazione, devono essere osservate le seguenti disposizioni:
  - a) la sterilizzazione deve garantire l'abbattimento della carica microbica tale da garantire il raggiungimento di un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10<sup>-6</sup> e deve essere effettuata nel rispetto della norma UNI 10384/94, parte prima, e successive modifiche e integrazioni;
  - b) il procedimento deve comprendere anche l'essiccamento.
5. I rifiuti di cui all'art. 1, dopo la sterilizzazione, possono essere conferiti anche in impianti di discarica per rifiuti urbani.

### Art. 4.

Vigilanza

1. La vigilanza relativa alle attività di sbarco e raggruppamento dei carrelli o contenitori e di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1, all'interno del sedime portuale, aeroportuale e di confine terrestre, e alle attività di cui all'art. 3, comma 4, è esercitata dagli uffici di sanità marittima ed aerea o dagli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto.

### Art. 5.

Disposizioni finali

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano le attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1 inoltrano le domande per ottenere le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La regione o la provincia delegata si pronuncia su tali domande entro novanta giorni.



## Il conferimento di rifiuti da navi – RICEVUTA DI CONFERIMENTO dei rifiuti

- Non è più prevista una disciplina ad hoc per il conferimento dei **residui del carico** in quanto questi vengono completamente ricompresi nella nuova definizione di "rifiuti delle navi"

lett. c), art. 2 del D.Lgs. n. 197/2021

«**rifiuti delle navi**»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione di Marpol nonché i rifiuti accidentalmente pescati

lett. e), art. 2 del D.Lgs. n. 197/2021

«**residui del carico**»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo **che rimangono sul ponte**, nella stiva o in cisterne, **dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio**, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. **Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave**

ecocamere



## Sistemi di recupero dei costi

- Viene riformulata disciplina della tariffa che si compone di una **quota «indiretta»** (pagata indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali) e da una **tariffa «diretta»** (pagata sul tipo e quantitativo di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave). **Le tariffe possono essere differenziate** (sulla base del tipo di nave, degli orari dei servizi e la natura dei rifiuti) e possono essere ridotte sulla base del **tipo di attività cui è adibita la nave** (in particolare quando una nave è adibita al trasporto marittimo a corto raggio) e **sulla base del funzionamento "ecosostenibile" della stessa** (minore produzione di rifiuti e gestione sostenibile degli stessi. Le tariffe sono determinate dall'Autorità competente;
- I **gestori del servizio rifiuti urbani devono acquisire dai gestori degli impianti portuali i dati di monitoraggio riguardanti volume e quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e trasmetterli utilizzando il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)** che dovrà essere integrato tramite il D.P.C.M. previsto dalla Legge n. 70/1994. L'ISPRA trasmette, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente tali dati al Ministero della Transizione Ecologica, per la successiva comunicazione alla Commissione europea.



Art. 8 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Esenzioni

- L'Autorità Marittima **può esentare una nave** che fa scalo **dagli obblighi di notifica anticipata dei rifiuti, conferimento dei rifiuti e dal pagamento delle tariffe**, qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:
  - la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;
  - esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:
    - è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;
    - è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica (...), sono disponibili impianti adeguati;
    - l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.
- Fatta salva l'esenzione concessa, **una nave non procede verso il successivo porto di scalo** se è presente un'insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.



Art. 9 del D.Lgs. n. 197/2021

ecocamere



## Certificato di esenzione – All. 5 D.Lgs. n. 197/2021

CERTIFICATO DI ESENZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 9 IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 6, 7, PARAGRAFO 1, E 8 DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/883 NEI PORTO/I [INSERIRE PORTO/I] DI [INSERIRE STATO MEMBRO]<sup>(1)</sup>

Nome della nave	Lettere o numero di identificazione	Stato di bandiera
[inserire il nome della nave]	[inserire il numero IMO]	[inserire il nome dello Stato di bandiera]

effettua traffico di linea con scali frequenti e regolari presso il/i seguente/i porto/i ubicato/i in [inserire nome dello Stato membro] secondo un calendario o una rotta prestabilita:

[ ]

e fa scalo presso tali porti almeno una volta ogni due settimane:

[ ]

ed esistono accordi che garantiscono il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe al porto o a una terza parte nel porto di:

[ ]

ed è pertanto esentata, in conformità di [inserire disposizione pertinente nella legislazione nazionale del paese], dalle prescrizioni in materia di:

obbligo di conferimento dei rifiuti delle navi;

notifica anticipata dei rifiuti; e

pagamento di una tariffa obbligatoria al seguente porto/ai seguenti porti:

Il presente certificato è valido fino al [inserire data], a meno che i motivi alla base del rilascio del certificato non cambino prima di tale data.

Luogo e data

.....  
Nome  
Titolo



## Piani di raccolta e di gestione rifiuti

Risposta interpello MITE del 26 maggio 2022, prot. n. 65963

### QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto il seguente chiarimento:

- se i Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali vigenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021, fino al loro adeguamento, sono ancora validi e con essi anche tutti gli atti amministrativi consequenziali finora adottati dalle Autorità competenti, ivi comprese le c.d. ordinanze tariffarie, e i correlati affidamenti in essere ed eventualmente in proroga, onde evitare interruzioni di pubblico servizio;
- se, ai fini del rilascio dell'esenzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 197/2021 il certificato di esenzione possa continuare ad essere rilasciato dall'Autorità Marittima del Porto in cui viene richiesta, autorità competente anche ai fini dei relativi controlli.

ecocamere



## Piani di raccolta e di gestione rifiuti

Risposta interpello MITE del 26 maggio 2022, prot. n. 65963

### CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ciò premesso, in relazione al primo quesito, al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità, si specifica che la cessazione dell'efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi - preesistenti - è subordinata all'approvazione ed all'entrata in operatività dei nuovi piani. **Di conseguenza deve ritenersi che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti "conseguenziali" emanati dalle Autorità competenti continuano ad essere validi e a produrre effetti.**

Occorre evidenziare inoltre che, le tariffe afferenti ai costi del servizio di gestione dei rifiuti portuali, sono preventivamente regolate dalle Autorità competenti e indicate all'interno dei piani, ovvero delle ordinanze qualora l'Autorità competente sia l'Autorità Marittima, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 197/2021.

In relazione al secondo quesito si specifica che le esenzioni relative agli obblighi previsti dagli artt. 6, 7 comma 1, e 8 sono sottoposte alle condizioni tassativamente indicate al comma 1, art. 9 D. Lgs. n. 197/2021, che riporta fedelmente quanto disposto all'articolo 9 della Direttiva 2019/883. **Il certificato di esenzione è rilasciato dall'Autorità competente, come definita al decreto n.197, in cui è situato il porto all'uopo preposto, nel rispetto dell'art. 9 comma 1, medesimo decreto, mentre rimane nella competenza delle Autorità Marittime la valutazione delle condizioni di esenzione e la loro conseguente applicazione alle navi che approdano al porto.**

Per prendere visione del documento completo consultare il sito:

<https://www.mite.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare>

ecocamere





## Art. 16 – Sanzioni

Cosa prevede il D.Lgs. n. 197/2021	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta (...)</b> che non provvede agli adempimenti relativi al MUD, registro di carico e scarico rifiuti e formulario rifiuti e, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, si applicano le sanzioni previste dall'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006, specificatamente stabilite per i casi di violazione degli obblighi di tracciabilità;</li> <li>• <b>Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi notifica anticipata di rifiuti</b>, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro <b>duemila a euro diecimila</b>;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Già previsto dal D.Lgs. n. 182/2003</li> <li>• Già previsto dal D.Lgs. n. 182/2003, <b>ma la sanzione amministrativa da tremila a trentamila euro</b></li> </ul>

ecocamere



## Art. 16 – Sanzioni

Cosa prevede il D.Lgs. n. 197/2021	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il comandante di una nave</b>, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto <b>che non ottempera agli obblighi di conferimento dei rifiuti delle navi</b> è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro <b>tremila a euro trentamila</b>. <b>La violazione è segnalata dall'Autorità marittima al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili</b>;</li> <li>• <b>Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta</b>, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro <b>centocinquanta a euro novecento</b>;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Già previsto dal D.Lgs. n. 182/2003, <b>ma non prevedeva la segnalazione all'Autorità marittima</b></li> <li>• Già previsto dal D.Lgs. n. 182/2003, <b>ma la sanzione amministrativa da centotre a euro cinquecento</b></li> </ul>

ecocamere



## Art. 19 – Abrogazione

### Cosa prevede il D.Lgs. n. 197/2021

Il provvedimento abroga:

- il D.Lgs. n. 182/2003
- all'articolo 265, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006, le parole «e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali" sono soppresse (laddove prevedeva l'assimilazione transitoria dei rifiuti alle merci per quanto concerne le operazioni portuali)

e3camere

## Soggetti della filiera di gestione dei rifiuti portuali



CHI	FA COSA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>L'autorità competente (l'autorità portuale o l'autorità marittima)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Entro il 15 dicembre 2022</b>, deve predisporre, approvare e rendere operativo il <b>Piano di raccolta e gestione dei rifiuti</b>;</li> <li>• <b>Determinare le tariffe a copertura dei costi degli impianti portuali</b> per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi;</li> <li>• Nei porti in cui l'<b>Autorità competente è l'Autorità marittima</b>, la stessa d'intesa con la Regione competente, <b>emana una propria ordinanza</b> che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti; <b>Il Comune</b>, o l'Autorità d'ambito territoriale ottimale ove costituita, <b>cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima</b> per i fini di interesse di quest'ultima;</li> <li>• <b>A seguito dell'approvazione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti</b>, o di sue modifiche sostanziali, l'<b>Autorità competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi</b>;</li> </ul>

e3camere





## Soggetti della filiera di gestione dei rifiuti portuali

CHI	FA COSA
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'autorità competente (l'autorità portuale o l'autorità marittima)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deve trasmettere, in modo tempestivo, le <b>informazioni riportate nella notifica anticipata</b>, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine, ed al chimico del porto;</li> <li>Deve assicurare la comunicazione per via elettronica («SafeSeaNet») <b>entro 15 giorni</b> di determinate informazioni (orari di arrivo e partenza, notifiche anticipate, ricevute di conferimento e certificati di esenzione);</li> <li>Rilascia i certificati di esenzione;</li> <li>L'autorità marittima provvede ad <b>effettuare ispezioni di almeno il 15% del numero totale di singole navi che fanno scalo nei proprio porti ogni anno</b> (art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 197/2021)</li> </ul>

ecocamere



## Soggetti della filiera di gestione dei rifiuti portuali

CHI	FA COSA
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'armatore o il comandante della nave (o l'operatore da essi delegato) o l'agente raccomandatario → <b>PRODUTTORE DEL RIFIUTO</b> (il soggetto la cui attività ha prodotto il rifiuto)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasmette la <b>NOTIFICA ANTICIPATA</b> dei rifiuti all'autorità competente;</li> <li>Comunica per via elettronica («SafeSeaNet»), prima della partenza o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate;</li> </ul>

ecocamere



## Soggetti della filiera di gestione dei rifiuti portuali

CHI	FA COSA
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gestore dell'impianto portuale di raccolta</b>  <b>DETENTORE</b> (la persona giuridica che detiene i rifiuti (concessionario del servizio))</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deve gestire impianti portuali di raccolta fissi autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato decreto legislativo (condizioni del deposito temporaneo);</li> <li>Deve provvede agli adempimenti relativi al MUD, alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico, alla compilazione del formulario rifiuti e, laddove previsto alle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto</li> <li>Deve corrispondere un indennizzo alle navi nel caso di ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta di rifiuti;</li> <li>Il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorità competente o i soggetti da questi incaricati, deve fornire il modulo "ricevuta di conferimento dei rifiuti"(All. 3) al comandante della nave</li> </ul>

ecocamere



## Soggetti della filiera di gestione dei rifiuti portuali

CHI	FA COSA
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gestore del servizio rifiuti urbani</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deve acquisire dai gestori degli impianti portuali i dati di monitoraggio riguardanti volume e quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e trasmetterli utilizzando il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) che dovrà essere integrato tramite il relativo D.P.C.M.</li> </ul>

ecocamere

**Ecocerved** **EcoCamere**  
**MUD Telematico** **Registro AEE**  
Banca Dati Albo gestori ambientali  
**Registro F-gas** Elenco Sottoprodotti  
CircolaRAEE **MUD Semplificato**  
Banca Dati F-gas **EcoDesk** Registro Pile  
MUD Comuni **Albo gestori ambientali**  
**ececamere**